Regolamento
sulla formazione continua della SSSL

1. Basi legali
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI, RS 832.30)

Art. 11d cpv. 1: Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:

a. i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell'ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell'ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro; oppure
b. le persone che hanno superato l'esame di professione federale secondo il regolamento d'esame del 7 agosto 2017 concernente l'esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS), nella funzione di esperti nell'ambito della sicurezza.

Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (Ordinanza sulla qualifica, OQual, RS 822.116)

Art. 1 cpv. 2: Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono seguire una formazione continua appropriata.
Art. 7: La formazione continua si prefigge di approfondire e di aggiornare sistematicamente le conoscenze specifiche degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Secondo l'Allegato 2 della *"Direttiva concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro"* (direttiva CFSL 6508, direttiva MSSL)

- le società specialistiche verificano i documenti di formazione continua presentati.
- la commissione specialistica 22 «MSSL» della CFSL sottopone ogni 3 anni le associazioni a un audit sui loro controlli e i loro regolamenti nel campo della formazione continua.

2. Registro MSSL e registro SSSL
Il registro MSSL pubblicato online sul sito web della SSSL propone una piattaforma pubblica che consente di far riconoscere e giustificare la formazione continua regolare degli specialisti MSSL (responsabili della sicurezza, degli specialisti SLPS, degli ingeneri della sicurezza e esperte SLPS). Il registro SSSL elenca tutte le altre persone la cui funzione è relativa al campo SLPS (addetti alla sicurezza, persona di contatto per la sicurezza sul lavoro, assistenti alla sicurezza). I membri e non membri iscritti alla SSSL vengono registrati automaticamente e appaiono in uno o nell'altro registro, salvo in caso di rifiuto esplicito.

3. Offerta di formazione continua
L'offerta di formazioni continua riconosciute dalla SSSL è disponibile sul sito web della SSSL e viene aggiornata regolarmente (https://www.ssst.ch/it). Per ottenere il riconoscimento delle proprie formazioni, gli enti specifici devono soddisfare le condizioni del Regolamento per il riconoscimento delle formazioni.

Case postale 160, 1701 Fribourg
www.ssst.ch • www.sgas.ch • www.sssl.ch

4. Unità di formazione continua

Le seguenti unità di formazione continua possono essere attribuite a patto che la formazione corrisponda ai criteri definiti nel Regolamento per il riconoscimento delle formazioni:

- Almeno 2 ore di formazione continua effettiva senza pause corrispondono a 1 UFC
- Più di 4 ore di formazione continua effettiva senza pause corrispondono a 2 UFC

Una giornata di formazione corrisponde a massimo 2 UFC.

5. Obbligo di formazione continua per gli MSSL

La durata della formazione annuale degli ingegneri della sicurezza, esperte ed esperti, responsabili della sicurezza ed esperti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (spec. SLPS) è obbligatoria e disciplinata come segue:

Obbligo di formazione continua	**Numero di unità di formazione continua annuale**
Ingegnere della sicurezza, esperti	8
Responsabile della sicurezza, spec. SLPS	6

Una formazione continua su temi vari è preferibile. La SSSL si riserva il diritto di limitare la quantità di unità attribuita annualmente a un unico tema.

Eccezioni:

- Su domanda scritta degli specialisti MSSL interessati, in casi speciali il consiglio direttivo può alleggerire la durata della formazione continua, ad es. in caso di maternità o incapacità di lavorare prolungata (malattia grave, incidente ecc.). È necessario fornire tutti i documenti provanti (certificato medico, attestazione o altro). La decisione definitiva viene comunicata dalla segreteria e non è negoziabile.

6. Raccomandazione di formazione continua

Le altre persone la cui funzione è relativa al campo (addetti alla sicurezza, persona di contatto per la sicurezza sul lavoro, assistenti alla sicurezza) non sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro secondo l'Ordinanza sulla qualifica. Tuttavia, si consiglia anche a questi professionisti di seguire regolarmente eventi di formazione continua:

Raccomandazione di formazione continua	**Numero di unità di formazione continua annuale**
Altre persone la cui funzione è relativa al campo SLPS (addetti alla sicurezza, persona di contatto per la sicurezza sul lavoro, assistenti alla sicurezza)	2

Case postale 160, 1701 Fribourg
www.ssst.ch • www.sgas.ch • www.sssl.ch

7. Documenti giustificativi di formazione continua

Gli eventi di formazione continua ai quali si prende parte devono essere giustificati e convalidati. L'ottenimento dei documenti giustificativi presso l'ente di formazione è responsabilità di ciascun partecipante. Questo vale anche per il «blended learning» e l'«e-learning».

Sono ammessi come documenti giustificativi di formazione continua:

- Attestato di partecipazione dell'organizzatore, che deve includere il titolo, i temi, la data, il cognome e il nome, oltre alla durata della formazione.
- Attività in qualità di relatore nel quadro di eventi di formazione permanente riconosciuti, con attestazione. Una relazione tenuta in diverse occasioni è conteggiata una volta sola.
- Partecipazione provata a un salone professionale sul tema specifico della Sicurezza sul lavoro e protezione della salute (1 unità di formazione continua).

Non sono ammessi come documenti giustificativi di formazione continua:

- Moduli d'iscrizione e conferme
- Fatture di partecipazione
- Programmi di formazioni
- Relazioni tenute nell'ambito della formazione professionale regolare.
- Certificati e diplomi
- Il lavoro personale, i lavori di diploma e gli esami non vengono considerati come formazione continua

8. Controllo della formazione continua

I documenti giustificativi devono essere caricati singolarmente sul sito web della SSSL mano a mano che si seguono le formazioni o comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Senza informazioni complete, le formazioni non etichettate non possono essere valutate per un'eventuale attribuzione di unità di formazione. Saranno pertanto rifiutate.

La commissione di formazione e la segreteria della SSSL controllano regolarmente i documenti giustificativi di formazione continua caricati. Per ottenere la convalida è richiesto un tempo ragionevole di un mese. A partire dall'anno trascorso, lo stato di formazione continua della persona (completata in verde, parzialmente completata in arancio o non completata in rosso) viene aggiornato automaticamente sul sito web. Solo lo stato verde è visibile durante l'anno in corso. Non appena i crediti di formazione sono stati raggiunti, il certificato di formazione continua può essere caricato sul sito web.

Le attestazioni di formazione continua vengono archiviate per 3 anni.

9. Periodo di controllo

I controlli si effettuano annualmente e i registri MSSL e SSSL visualizzano tre anni.
In casi particolari, a seguito di una richiesta motivata e accompagnata da giustificativi, le unità formative insufficienti per un anno possono essere completate da unità di formazione aggiuntive effettuate l'anno precedente o successivo.
La richiesta deve essere rivolta alla segreteria la quale la elaborerà in collaborazione con la commissione di formazione.

Case postale 160, 1701 Fribourg
www.ssst.ch • www.sgas.ch • www.sssl.ch

10. Finanziamento
Ogni anno viene addebitata una quota stabilita dal consiglio direttivo per l'inserimento nel registro MSSL e SSSL, il controllo della formazione continua e l'emissione del certificato di formazione.

Questa quota corrisponde a quella versata dai membri SSSL che beneficiano di vantaggi aggiuntivi, in particolare di informazioni mirate regolari, sconti sui canoni di iscrizione alle formazioni SSSL e protezione giuridica.

11. Reclami e ricorsi

- Il trattamento dei reclami è di competenza della commissione di formazione e del consiglio direttivo dell'SSSL.
- Per i ricorsi è necessario presentare un dossier completo con i documenti giustificativi presso la segreteria entro i 30 giorni successivi alla decisione contestata.

12. Esclusione
In caso di mancato pagamento della fattura dei contributi entro i termini stabiliti, la SSSL si riserva il diritto di escludere una persona dal registro MSSL o dal registro SSSL e di eliminare le approvazioni e i certificati già attribuiti.

Il presente regolamento sulla formazione continua

- è stato approvato nel corso della riunione del consiglio direttivo del 28 giugno 2024 ed
- entra in vigore il 28 giugno 2024.

In caso di divergenza tra le traduzioni di questo documento, la versione francese prevale ed è considerata autentica.

Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro

Christian Wyssmüller
Presidente

Gianfranco Rusca
Vice presidente

Friburgo, 28 giugno 2024

Case postale 160, 1701 Fribourg
www.ssst.ch • www.sgas.ch • www.sssl.ch